



Ufficio Regionale Scolastico per la Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZIO EDUCATIVO "SEZIONI PRIMAVERA" A FAVORE DI BAMBINI DAI DUE AI TRE ANNI, VOLTA A MIGLIORARE I RACCORDI TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA E A CONCORRERE ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI.

TRA

Regione Autonoma della Sardegna

-Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport
Spettacolo
Direzione Generale della Pubblica Istruzione

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Direzione Generale

rappresentati rispettivamente dai Direttori Generali Elisabetta Schirru per la Direzione Generale della Pubblica Istruzione e da Francesco Feliziani per la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, ai commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;
- gli Accordi nazionali sanciti in Conferenza Unificata per gli anni scolastici 2008/ 2009, 2009/2010 e 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e per il biennio 2013-2014 e 2014-2015, e dall'accordo del 27 luglio 2017 hanno previsto apposite intese in ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle Sezioni primavera, secondo modalità coerenti con il sistema statale e regionale e sulla base di linee operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione;



Ufficio Regionale Scolastico per la Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto i Protocolli di Intesa per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016-2017;
- l'Accordo Quadro definito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali in data 1° agosto 2013, confermato per un ulteriore periodo di due anni dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, ha previsto la prosecuzione del servizio educativo per bambini della fascia di età 2-3 anni denominato sezioni primavera;
- gli Accordi sopra specificati prevedono, per il funzionamento delle sezioni primavera, la stipula di apposite intese tra l'Ufficio Scolastico Regionale e le Regioni, sentite le ANCI regionali;
- con nota numero 9667 del 2 agosto 2017 il Ministero dell'Istruzione richiama l'urgenza della stipula dell'Intesa per consentire il regolare avvio delle attività educative e la conferma della prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti;
- con nota, prot. n. 10357 del 19.06.2018, è stato chiesto all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale ed a quello della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di voler far conoscere le rispettive determinazioni in merito alla propria partecipazione alla realizzazione del servizio relativo alle sezioni primavera, anche in termini di eventuale contribuzione finanziaria.
- alla nota dell'USR ha fornito risposta esclusivamente l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport che manifesta interesse alla stipula del protocollo d'intesa e individua il nominativo del rappresentante dell'assessorato nell'istituendo tavolo tecnico inter istituzionale;
- richiamata la citata nota numero 9667 del 2 agosto 2017 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR, con la quale è stato comunicato che le risorse statali complessivamente disponibili per l'esercizio finanziario 2018, ammontano a dieci milioni di euro;
per la Sardegna il contributo finanziario, a carico del Ministero dell'Istruzione per l'esercizio finanziario 2018, vista la tabella di riparto di cui alla nota ministeriale numero 2776 del 16 febbraio 2018, ammonta a 249.588,92 euro;

pertanto le uniche risorse disponibili per l'anno scolastico 2017/2018 per le Sezioni Primavera sono quelle ministeriali;

con la presente Intesa la Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Sport e Spettacolo e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna intendono sostenere la prosecuzione dell'offerta di un servizio educativo per bimbi di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi;

- il previsto ammontare delle risorse statali e regionali non consente l'attivazione di nuove sezioni primavera, pertanto, in conformità a quanto richiamato nella nota ministeriale numero 9667 del 2 agosto 2017, il contributo potrà essere corrisposto alle sezioni primavera che siano una prosecuzione del servizio educativo avviato negli anni precedenti che risultino in possesso dei requisiti previsti;

le parti firmatarie dato atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa, stipulano la stessa come di seguito articolata:



Ufficio Regionale Scolastico per la Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali e dei nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati

Concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo.

In conformità a quanto richiamato nella nota ministeriale numero 9667 del 2 agosto 2017 si conviene che le risorse disponibili siano destinate alle sezioni primavera che siano una prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, che risultino in possesso dei requisiti previsti e specificati nell'articolo successivo.

Preso atto che negli scorsi anni scolastici non tutte le sezioni primavera hanno fornito il servizio per lo stesso numero di mesi, i contributi finanziari verranno erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione ai mesi di servizio effettivamente fornito, alla durata oraria del servizio giornaliero ed al numero dei bambini frequentanti, secondo i seguenti parametri:

- 40% del contributo complessivo, statale, in base al numero dei mesi di servizio effettivo
- 30% del contributo complessivo, statale, in base al numero delle ore di servizio giornaliero (minimo 5 e massimo 8 ore giornaliere)
- 30% del contributo complessivo, statale, in base al numero dei bimbi effettivamente frequentanti (minimo 10 e massimo 20 bimbi)

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo quadro del 1° agosto 2013, le sezioni primavera dovranno essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune contenente il parere vincolante in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) e dovranno essere state attivate in conformità ai sotto elencati criteri di cui all'art. 1, comma 4, dell'Accordo del 1° agosto 2013:

1. presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
2. accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2016; per i bambini che compiono i 24 mesi di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;

3. allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
4. specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
5. orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 e massimo 8 ore giornaliere;
6. dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che può variare da un minimo di 10 ad un massimo di 20 bimbi, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
7. rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, non sia superiore a 1:10;

Il possesso dei criteri sopra indicati è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, che deve essere rilasciata dal Comune, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico

Articolo 4

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale sarà costituito il Tavolo Tecnico Inter istituzionale con finalità di indirizzo, di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza, di individuazione delle sezioni beneficiarie dei contributi sulla base dei requisiti previsti.

Articolo 5

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà alla erogazione del contributo statale pari ad Euro 249.588,92 nei confronti delle sezioni beneficiarie individuate dal Tavolo Tecnico Inter istituzionale nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 6

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2017-2018.

Assessorato Regionale della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

Il Direttore Generale
Elisabetta Schirru
(firmato digitalmente)

Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna
Direzione Generale

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
(firmato digitalmente)